

VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta del trattamento di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
ai sensi dell'articolo 22, DL 18 del 17 marzo 2020, convertito in L 27 del 24 aprile 2020,
così come modificato dal DL 34 del 19 maggio 2020

Il giorno 9 giugno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **POLYEDRA spa** con sede legale in Milano via Riccardo Lombardi 19/10, P.IVA 13093520156
rappresentata da Giovanni Gamna e Ilaria Merla
con l'assistenza di **CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI LO MB** rappresentata da Roberta Rossetti

Filcams CGIL Nazionale rappresentata da Andrea Montagni

Premesso che



- 1) per far fronte alla temporanea sospensione/riduzione delle attività dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti hanno sottoscritto un accordo per la richiesta di Cassa Integrazione in Deroga (CIGd, come da vigente specifica normativa) per n 153 lavoratori su un organico complessivo di 172, per il periodo dal 30.03.2020 al 30.05.2020;
- 2) l'azienda si trova nella condizione di dover proseguire con l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, ai sensi di quanto previsto in merito dal DL 34 del 19 maggio 2020;

Tutto ciò premesso, che forma ad ogni effetto parte integrante del presente accordo,
le Parti convengono quanto segue:

- a) Le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGd) con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 01 Giugno 2020 al 1° agosto 2020 per un numero massimo di 153 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato nell'allegato alla comunicazione del 29 Maggio 2020.
- b) Su specifica richiesta dei dipendenti e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali la sospensione in CIGd potrà essere a zero ore anche dove prevista la rotazione.
- c) Le Parti concordano che l'Azienda comunicherà con un preavviso di almeno 24 ore la necessità del rientro in servizio dei lavoratori sospesi in CIGd.
- d) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- e) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- f) Ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito in L 27 del 24 aprile 2020, così come modificato dall'art. 70, co. 1 lett g), del DL 34 del 19 maggio 2020, gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di integrazione salariale saranno liquidati da parte dell'azienda al termine di ogni periodo paga, mediante anticipo degli stessi, come previsto dall'art. 7 co. 1 e 2, DL 148 del 14 settembre 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

POLYEDRA S.p.A.



CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI LO MB



Filcams CGIL Nazionale

